

Norme & Tributi

Forfettari, fuori subito dal regime i dipendenti oltre 30mila euro

LA RISPOSTA DEL MEF

Decorrenza immediata per la causa di esclusione introdotta dalla manovra

Secondo l'amministrazione nessun adempimento è contrario allo Statuto

Marco Mobili
Giovanni Parente

Il Mef chiude ogni spiraglio a un'applicazione posticipata della causa di esclusione sul cumulo dei redditi da lavoro oltre i 30mila euro (re) introdotta per il regime forfettario dalla legge di Bilancio. Nella risposta letta dal sottosegretario pentastellato all'Economia, Alessio Villarosa, al doppio question time presentato sia dal M5S (primo firmatario Raffaele Trano) sia dalla Lega (primo firmatario Giulio Centemero), arriva l'ufficializzazione che la stretta è già operativa. «Le modifiche apportate al regime

con la legge di Bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato - sottolinea il ministero - atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait».

Per il dicastero, quindi, «il requisito (20mila euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30mila euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento di tale soglia».

Secondo il Mef non è ravvisabile alcun contrasto con lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) e pertanto non è applicabile la linea interpretativa stabilita dalle Entrate con la circolare 9/E/2019 con cui era stata concessa maggiore flessibilità nella verifica sulla causa ostativa della detenzione di partecipazioni in Srl. In quella occasione era stato stabilito, infatti, che nel 2019 il contribuente poteva continuare ad applicare il regime forfettario nel 2019, ma avrebbe dovuto rimuovere la causa ostativa (la quota nella Srl) entro la fine del 2019,

altrimenti sarebbe fuoriuscito dal 2020.

Per quanto riguarda invece il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e/o assimilati oltre i 30mila euro, c'era già un precedente "sfavorevole" ai contribuenti. La circolare 10/E/2016, in relazione alla stessa clausola inserita dalla legge di Bilancio 2016 (legge 208/2015), ne aveva sancito l'applicazione immediata senza alcuna possibilità di un anno sabbatico.

In continuità con quell'orientamento, il Mef sancisce adesso che la fuoriuscita dal forfettario comporta l'adozione del regime ordinario «secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell'ambito» dello stesso regime agevolato. Di conseguenza, conclude il ministero nella risposta, «non sembra possibile ritenere» un contrasto con l'articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore. Anche se sul punto chi aveva sostenuto la tesi della decorrenza dal 2021 ha sottolineato come in e-

L'ANTICIPAZIONE



IL SOLE 24 ORE
17 GENNAIO
2020 PAG. 23

Sul Sole 24 Ore del 17 gennaio l'anticipazione sull'intenzione del Governo di confermare l'applicazione immediata della causa di esclusione dal regime forfettario per le partite Iva che abbiano conseguito anche redditi da lavoro dipendente oltre i 30mila euro. Del resto, la circolare 10/E/2016 aveva chiarito che clausole di esclusione dal regime forfettario in vigore per l'anno d'imposta 2016 sarebbero state immediatamente operative, compresa quella sul cumulo con i redditi da lavoro dipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NORMA E L'INTERPRETAZIONE

Ancora dubbio il peso del rapporto di lavoro cessato

Lettura restrittiva delle Entrate sulla rilevanza per verificare le soglie

Gian Paolo Tosoni

La cessazione del rapporto di lavoro e il conseguimento della pensione può comportare l'esclusione dal regime forfettario secondo l'agenzia delle Entrate che si è così espressa nella circolare 10/E/2016. Ma la questione continua a suscitare dubbi e non a caso è stata oggetto ricorrente dei quesiti presentati nel corso di Telefisco 2020. Il comma 57, lettera d-ter, della legge 190/2014 dispone che non possono accedere al forfettario «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati [...], eccedenti l'importo di

30mila euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato». Ciò conduce alla semplice interpretazione che se il rapporto di lavoro è cessato, non si deve tenere conto del relativo reddito nella verifica della causa ostativa.

Sul punto, la circolare 10/E/2016, al paragrafo 2.1 dispone che tale limite «non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre». Dunque, secondo le Entrate,

la percezione della pensione o l'inizio di un nuovo lavoro sono eventi che non consentono di considerare come cessato il precedente rapporto; in tale ipotesi, dunque, i redditi si sommano e se superiori a 30mila euro non consentono l'accesso al regime. Semplificando, si farebbe riferimento al quadro RC del modello di dichiarazione, considerando tutte le somme ivi contenute.

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente che nel 2019 cessa il lavoro percependo un reddito di 20mila euro e, nello stesso anno, percepisce anche un reddito di pensione per 15mila euro: in base all'interpretazione letterale della norma potrebbe applicare il regime forfettario nel 2020 in quanto il reddito di lavoro cessato (20mila euro) non si considera; secondo l'interpretazione dell'Agenzia, l'applicazione del regime forfettario sarebbe, invece, esclusa in quanto la somma dei due

redditi supera i 30mila euro.

Difficile dare una ragione delle motivazioni per le quali l'Agenzia abbia dato una interpretazione rigorosa, discostandosi dal dato letterale; è probabile che non volesse premiare con il regime forfettario chi ha avuto una remunerazione soddisfacente come reddito di lavoro subordinato.

Riprendendo la circolare, secondo la quale il contribuente che abbia cessato il rapporto di lavoro ma ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre si considera escluso dal forfait se ha superato la soglia di 30mila euro, sembrerebbe non fondata dover comprendere anche la pensione perché non si tratta di un rapporto di lavoro.

Altro aspetto interpretativo da considerare riguarda il riferimento all'anno precedente contenuto nella lettera d-ter). L'ipotesi è quella di un soggetto

o forfettari si sarebbero dovuti confrontare da subito con l'obbligo di fattura elettronica con l'ingresso del regime ordinario. Il Mef, invece, «ritiene che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di Bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d'imposta 2020». A tal proposito, viene anticipato che l'agenzia delle Entrate sta lavorando a «documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi».

Una risposta che non è andata giù all'opposizione. I deputati della Lega in commissione Finanze alla Camera rimarcano che «il Governo delle tasse solo oggi confessa di aver dichiarato guerra a partite Iva, lavoratori dipendenti e pensionati». Mentre il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, coordinatore della Consulta parlamentare dei commercialisti, sottolinea che il Governo si conferma nemico dei professionisti. Raffaele Trano del M5S plaude, invece, alla certezza che la risposta fornisce sull'effettiva entrata in vigore delle norme ma invita l'Esecutivo a sostenere le piccole partite Iva e i tanti giovani che decidono di avviare una nuova attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cooperazione Scambio dati su conti svizzeri, rischio di accusa di riciclaggio

L'utilizzazione delle procedure conciliative prima che le Entrate vengano in possesso delle informazioni inviate dalle banche elvetiche possono configurare il reato.

Valerio Vallefuoco — a pag. 24

Lavoro Cuneo fiscale, più soldi in busta fino a stipendi da 40mila euro

Publicato nella Gazzetta ufficiale di ieri il decreto legge finalizzato al taglio al cuneo fiscale per il quale sono stati stanziati 3 miliardi quest'anno e 5 nel 2021.

Claudio Tucci — a pag. 25

NT PLUS FISCO

L'INIZIATIVA DEL SOLE 24 ORE

NT+Fisco, aggiornamenti in tempo reale

Il Gruppo 24 Ore ha lanciato NT+Fisco, erede ed evoluzione del Quotidiano del Fisco. Il nuovo giornale digitale nasce per offrire agli utenti, siano essi professionisti o imprese, che fanno i conti tutti i giorni con le notizie in materia fiscale, uno strumento che incroci le informazioni con gli approfondimenti e gli strumenti operativi che derivano dal contributo dell'area professionale del Gruppo 24 Ore.



Con l'affidabilità tipica delle soluzioni del Sole 24 Ore, lo strumento si propone di seguire il professionista lungo tutto l'arco della giornata fornendo anticipazioni, commenti, approfondimenti e nuove rubriche pensate per la pratica quotidiana.


Come primo contatto gli iscritti riceveranno, dal martedì al sabato, una newsletter quotidiana che presenterà i temi del giorno in materia tributaria. Il lunedì, invece, sarà la volta di una newsletter più centrata sui temi caldi della settimana. Il prodotto, provare per credere, è un vero e proprio sito internet fiscale.

Per informazioni e abbonamenti
ntplusfisco.ilssole24ore.com

QUI EUROPA

Informazioni finanziarie con più trasparenza

Rafforzare la tutela degli investitori e migliorare l'integrità dei mercati. Con informazioni chiare e complete. Sono gli obiettivi che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) si propone di raggiungere con una modifica alle linee guida sull'attuazione delle informazioni finanziarie, approvate e diffuse il 4 febbraio, che cambiano il testo del 2014. Le autorità nazionali competenti, quindi, dovranno adeguarsi e seguire le nuove indicazioni che arrivano dall'Esma per garantire la corretta applicazione della direttiva 2004/109/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla ne-



goziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/Ce. I nuovi orientamenti puntano ad armonizzare le informazioni seguendo le buone prassi delle Autorità nazionali. Aumentano i controlli, con la richiesta di modificare i metodi per selezionare coloro le cui informazioni finanziarie saranno sottoposte a controllo e le procedure da attuare per il monitoraggio. Le performance finanziarie fornite su più ampia scala permetteranno un mercato dei capitali più trasparente.

— **Marina Castellaneta**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale della rubrica
ntplusfisco.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA